



COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 18 del 17/03/2023.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2023 - CONFERMA.

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Marzo alle ore 09:00 Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
GIANNINI SABRINA	P		FERRINI MATTEO	P	
BENETTI GIAN LUCA	P		PAZZAGLIA FEDERICO	P	
BENEDETTI ELENA	P		GASPERINI LORENZO		A
NICCOLINI MAURO	P		QUIRICONI ANDREA	P	
CRECCHIA AURORA	P		FRANCHI CHIARA		A
BENSI BEATRICE	P		TENERINI CHIARA	P	
INCAGLI MARCO	P		GUGLIELMINO MARIA	P	
SALVINI GIOVANNI	P		LIPPI SAMUELE	P	
BELLANI FLAVIA		A			

Presenti: 14 - Assenti: 3

Sono nominati scrutatori:

IL SEGRETARIO COMUNALE, Antonio Salanitri, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE Sabrina Giannini, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono allegati e ne fanno parte integrante i seguenti files: PARERE ORGANO DI REVISIONE.p7m; parere contabile DGT.pdf.p7m; parere tecnico DGT.pdf.p7m

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29/09/2020;

Visto il disposto dell'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, riferiti ad un orizzonte temporale triennale;

Visto l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Richiamato l'art. 1 comma 756 L. n. 160/2019 a norma del quale, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 757 L. n. 160/2019, secondo il quale, anche qualora l'ente non intenda diversificare le aliquote rispetto a quanto previsto dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Dato atto che secondo la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18.02.2020, soltanto in seguito all'adozione del decreto M.E.F. di cui al comma 756, sarà vigente l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, che solo da tale data si produrranno gli effetti previsti dal comma 757 e che fino a tale data la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Verificato che, alla data di presentazione della proposta relativa alla presente deliberazione, il decreto di individuazione della fattispecie IMU per le quali è possibile la diversificazione delle aliquote non è stato ancora approvato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che il relativo prospetto, di cui al sopra citato comma 756, non è rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Richiamato, inoltre, il D.M. 20.07.2021 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

Considerato, pertanto, che i Comuni, fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 citato, possono diversificare le aliquote IMU nei limiti previsti dalla sopra richiamata normativa;

Visto l'art. 1 comma 767 L. 27.12.2019 n. 160 secondo il quale le aliquote IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale applicandosi, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 837 L. 29.12.2022 con il quale il comma 767 de quo è stato integrato, dal 1° gennaio 2023, con le seguenti disposizioni “in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a confermare per il 2023 le aliquote IMU vigenti per l'anno d'imposta 2022, riservandosi di provvedere all'adeguamento delle stesse, in caso di successiva pubblicazione del prospetto di cui al comma 757 e di attivazione della relativa applicazione nel Portale del Federalismo Fiscale;

Dato atto che permane la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato altresì atto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 751 della L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Visto l'art. 1 comma 81 L. 29.12.2022 n. 197 che ha aggiunto all'art. 1 comma 759 L. 27.12.2019 n. 160 a partire dal 1° gennaio 2023, la seguente fattispecie di esenzione IMU "g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione";

Dato atto che, per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Considerata la necessità di confermare per il 2023, l'aumento fino alla misura massima dell'1,14 per cento dell'aliquota IMU relativa alle abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno, verificato che, ai sensi del comma 755 dell'art. 1, L. n. 160/2019, è possibile incrementare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

Ritenuto altresì, ispirandosi ai principi di equità fiscale e capacità contributiva, di confermare per l'anno 2023, le medesime aliquote previste per l'anno d'imposta precedente, nelle misure di seguito indicate:

- a) 0,0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- b) 0,1 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- c) 0,6 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- d) 0,7 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;
- e) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. d);
- f) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- g) 0,90 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- h) 1,06 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- i) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- l) 1,14 per cento per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;

m) 0,76 per cento applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate.

Dato atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari: 3 (C. TENERINI, A. QUIRICONI, F. PAZZAGLIA)

Astenuti: 1 (M. GUGLIELMINO)

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e si ritengono ivi richiamate e approvate;

2. di confermare per l'anno 2023 l'aumento fino alla misura del 1,14 per cento l'aliquota IMU relativa alle abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno, in applicazione del comma 755 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

3. di determinare le aliquote IMU per l'anno 2023, nelle medesime misure applicate per l'anno 2022, come di seguito indicate:

a) 0,0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;

b) 0,1 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;

c) 0,6 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;

d) 0,7 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;

e) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti che la utilizzano come abitazione principale diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. d);

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- f) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- g) 0,90 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- h) 1,06 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- i) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- l) 1,14 per cento per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- m) 0,76 per cento applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate;

4. di dare atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di provvedere al fine del conseguimento degli equilibri di bilancio

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 10

Contrari: 3 (C. TENERINI, A. QUIRICONI, F. PAZZAGLIA)

Astenuti: 1 (M. GUGLIELMINO)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E
DETRAZIONE ANNO 2023 - CONFERMA.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Sabrina Giannini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Antonio Salantri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Collegio dei revisori

Verbale n. 5 del 02-03-2023

OGGETTO: Parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa all' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione anno 2023- .

Il giorno 02 del mese di marzo dell'anno 2023, alle ore 10,30 si è riunito – in videoconferenza - il Collegio dei Revisori dell'Ente, nelle persone di:

- Lucia Batistoni – presidente;
- Riccardo Vitti – membro effettivo;
- Marco Nottoli – membro effettivo;

per esprimere il parere di propria competenza sulla proposta di delibera richiamata in oggetto, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000.

premesso

- che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

-che con la proposta di delibera in oggetto il Consiglio Comunale intende confermare le aliquote IMU per l'anno 2023, nelle misure di seguito indicate:

- a) 0,0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- b) 0,1 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- c) 0,6 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- d) 0,7 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;
- e) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti che la utilizzano come abitazione principale diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. d);

- f) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- g) 0,90 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- h) 1,06 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- i) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- l) 1,14 per cento per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- m) 0,76 per cento applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate;

Considerato che:

- le aliquote stabilite sono conformi alle norme vigenti;
- risultano rispettate le relative disposizioni in materia;

tutto ciò premesso e considerato il collegio dei revisori visti anche:

- il Dlgs 267/2000;
- lo statuto del comune;
- il regolamento di contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, c. 1 del Dlgs 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di **delibera del Consiglio Comunale relativa all' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione per l' anno 2023 - .**

La riunione è tolta essendo le ore 11,15_

I REVISORI DEI CONTI

Lucia Batistoni
Riccardo Vitti
Marco Nottoli

Firma apposta digitalmente



COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2023 - CONFERMA.

Ufficio Proponente: Unità Organizzativa Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241

DICHIARA

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

e

visto il vigente art. 49, c. 1 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 147- bis del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

visto l'art. 34, c. 5 dello Statuto;

visto l'art. 3 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 31.01.2013, modificato con deliberazione n. 71 del 26.07.2016;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Cecina, li 02/03/2023

Il Responsabile
ALESSANDRA MEINI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E
DETRAZIONE ANNO 2023 - CONFERMA.**

Ufficio Proponente: Unità Organizzativa Ragioneria

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

ANNOTAZIONI:

Cecina, li 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
ALESSANDRA MEINI / Aruba

PEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 17/03/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE
ANNO 2023 - CONFERMA.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2023. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 17/03/2023.

Cecina, li 31/03/2023

Il Segretario Generale
Antonio Salanitri / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CECINA

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 17/03/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETRAZIONE
ANNO 2023 - CONFERMA.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 20/03/2023 al 04/04/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Cecina, 07/04/2023

Il Segretario Generale

Antonio Salanitri / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)